

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Governatori - Presidente

dott. Daniela Garufi - Giudice

dott. Lucia Schiaretti - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8770/2020 promossa da:

B.M. (C.F. (...)) e V.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv...., elettivamente domiciliati in VIA..., presso il difensore avv....;

ATTORI

contro

G.L.M.M.L. (C.F. (...)), contumace;

T.E.M.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv....;

CONVENUTI

R.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv. ...((...)) VIA, elettivamente domiciliato in VIA ...presso il difensore avv....;

INTERVENUTO volontario

E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero - sede

OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 10.08.2020, B.M. e V.M. (nonni di T.E.), con intervento volontario del R.M. (padre), convenivano il minore G.L.M.M.L. e la di lui madre G.L.M.M.L. davanti al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare che T.E.M.L. non è figlio di R.M. per difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 263 c.c.

A sostegno della domanda, allegavano che: nel mese di agosto del 2015, R.M. e la M.L. instauravano una relazione sentimentale e, nel gennaio 2016, intraprendevano una convivenza more uxorio; la coppia si stabiliva nell'appartamento già condotto in locazione dalla M.L. e sito in F., Via A. n. 13; ella già vi abitava insieme al figlio T.E., nato il (...) da una sua precedente relazione e riconosciuto, al momento della nascita, soltanto dalla madre; in data 09.12.2016, in costanza di convivenza more uxorio, nasceva il figlio E.K.M., che veniva riconosciuto da entrambi i genitori; in seguito, ella iniziava a chiedere insistentemente al compagno di riconoscere quale figlio anche T.E., pur non essendo figlio suo; in data 24.12.2016, egli chiedeva un parere legale on line, sul sito www.avvocatigratis.it, che rendeva un parere errato; in data 09.02.2017, R.M. riconosceva come figlio T.E., con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze Brunella Malevolti; l'annotazione a margine dell'atto di nascita veniva apposta in data 16.02.2017; a febbraio 2018, cessava la convivenza tra il M. e la M.L.; in data 23.10.2018, egli presentava ricorso al Tribunale di Firenze per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori; a causa dell'alta conflittualità tra i genitori, il Servizio Sociale avviava procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Firenze; in seno a entrambi i procedimenti, il M. deduceva le vicende relative al riconoscimento del figlio e la M.L. non contestava la circostanza; B.M. e V.M., genitori di R.M., apprendevano dell'avvenuto riconoscimento di T. quale figlio soltanto nel mese di ottobre 2019; il fratello di R.M., A.M., ancora non ne era a conoscenza.

Chiedevano, in via preliminare, la nomina di un curatore speciale del minore.

Non si costituiva G.L.M.M.L..

All'udienza ex art. 183 c.p.c., compariva la sola parte ricorrente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di G.L.M.M.L.; nominava l'avv. ... quale curatore speciale di T.E.M.L.; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine al reato di falsa dichiarazione di paternità in atto pubblico da parte di R.M.; fissava nuova udienza.

Si costituiva T.E.M.L. tramite il curatore speciale nominato, il quale aderiva alle richieste di parte attrice e chiedeva l'accoglimento della domanda. Era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

All'udienza del 1 marzo 2021, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. Il Giudice concedeva i termini richiesti e fissava nuova udienza per provvedere sulle richieste istruttorie.

Depositata dalle parti le rispettive memorie nei termini concessi, all'esito dell'udienza del 22 giugno 2021, il Giudice, accogliendo le richieste istruttorie delle parti, disponeva c.t.u. genetica per accertare la paternità di T.E.M.L. con riferimento a R.M.; nominava c.t.u. il dott. Ugo Ricci, il quale accettava l'incarico e prestava relativo giuramento. Le parti nominavano i rispettivi consulenti tecnici di parte.

In data 09.11.2021, il c.t.u. depositava l'elaborato peritale che riportava le seguenti conclusioni: "Sulla scorta dei dati biologici emersi è possibile rispondere nei termini seguenti al quesito proposto. Lo scopo della presente indagine era quello di verificare se sussistesse un rapporto biologico di paternità tra T.E.M.L. e il presunto padre R.M.. Sono quindi stati effettuati prelievi biologici di saliva dalle parti, per quanto riguarda il bambino alla presenza del curatore speciale Avv. Luca Russo. Si ricorda che un'indagine di paternità si basa sul fatto che i polimorfismi analizzati, in questo caso polimorfismi a sequenza breve del tipo STR, sono trasmessi secondo una modalità mendeliana semplice, cioè i due caratteri-alleli presenti nel figlio sono uno di provenienza materna e l'altro necessariamente di origine paterna. L'analisi della segregazione dei caratteri ha mostrato incompatibilità genetica di I classe per tredici marcatori del DNA (D3S1358, D2S441, D13S317, D18S51, CSF1PO, VWA, D21S11, D5S818, D12S391, SE33, DYS391, DYS576, DYS570) in quanto nessuno dei caratteri-alleli presenti nel bambino è risultato presente nel padre presunto. La compatibilità genetica emersa dai restanti marcatori è quindi da attribuirsi alla casualità e non a discendenza. Si può dunque affermare che è da ritenersi ESCLUSA la paternità biologica di R.M. nei confronti del piccolo T.E.M.L.".

All'udienza del 2 dicembre 2021, le parti chiedevano di precisare le conclusioni nonché di concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimezzati. Il Giudice, preso atto dell'esito della ctu e delle richieste delle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.

Venendo a decidere sulla causa, il Tribunale osserva quanto segue.

Quanto ai profili di carattere processuale, può ritenersi ammissibile l'azione promossa da B.M. e V.M., quali genitori di R.M., autore del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio oggetto di impugnazione. Essi, infatti, sono legittimati ad agire in quanto titolari dell'interesse che l'art. 263, c. 1 c.c. richiede ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad agire, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, anche chiunque vi abbia interesse. L'azione, inoltre, risulta proposta nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 263, ult. comma, c.c. per i legittimati diversi dal figlio e dall'autore del riconoscimento.

Può dirsi altresì ammissibile l'intervento volontario di R.M., costituitosi in giudizio mediante l'atto di citazione degli attori. La scelta di intervento, infatti, si giustifica per l'impossibilità di poter introdurre l'azione, per il decorso del termine di decadenza di un anno previsto dal medesimo art. 263 c.c. con riferimento alla legittimazione ad agire dell'autore del riconoscimento. Nel caso di specie, l'annotazione a cura dell'Ufficiale di stato civile che ha ricevuto la dichiarazione di paternità è avvenuta in data 16.02.2017, mentre il presente giudizio è stato introdotto dopo tre anni e sei mesi.

Per quanto riguarda il merito, dev'essere accolta la domanda degli attori e dell'intervenuto volontario alla quale, peraltro, ha aderito il figlio minore convenuto, rappresentato dal curatore speciale nominato dal giudice istruttore.

Dapprima dalle allegazioni delle parti costituite - non contestate dalla convenuta madre del minore, G.L.M.M.L., rimasta contumace - e, poi, dalle conclusioni della disposta c.t.u., risulta pacifico che T.E.M.L. non sia figlio biologico di R.M.. Nello specifico, dai fatti rappresentati emerge che: la coppia

si conosceva quando il minore era già nato; alla nascita, il figlio era stato riconosciuto soltanto dalla madre e ne portava il cognome; R.M. ne riconosceva la paternità dopo due anni dalla nascita, senza l'aggiunta del cognome.

Le riportate circostanze di fatto sono state confermate e cristallizzate dalla consulenza di compatibilità genetica espletata in giudizio. La c.t.u., infatti, ha escluso la paternità biologica di R.M..

Peraltro, la verità emersa può dirsi rispondente al superiore interesse del minore.

L'accertamento del difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento consente a T.E. di preservare il proprio diritto/facoltà di conoscere il padre biologico nonché il dovere della madre di favorire il figlio nella ricerca dell'identità paterna, qualora lo voglia. Il sopravvenuto disconoscimento della paternità di R.M., inoltre, non travolge il diritto al nome di T.E., che continuerà a mantenere il proprio cognome, atteso che quello del M. non era stato aggiunto al cognome materno apposto alla nascita. Tantomeno verrà stravolto il rapporto tra padre e figlio che si era instaurato negli anni di convivenza familiare, se si considera che la convivenza more uxorio tra la madre e il dichiarato padre è cessata nel 2018, quando T.E. aveva soltanto tre anni; non trascurabile, in ordine a questo profilo, che dopo l'interruzione della convivenza i rapporti tra il M. e la M.L. sono stati altamente conflittuali, come risulta dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati del monitoraggio della situazione familiare in seno al giudizio di regolamentazione del regime di affidamento del figlio E.K., nato in costanza di convivenza, e versate negli atti del presente giudizio.

Venendo alle spese processuali, il Tribunale dispone che ai genitori soccombenti siano poste a carico le spese per la difesa del minore e le spese di ctu; tra le altre parti costituite (nonni e padre) che pur concludendo congiuntamente hanno posizioni distinte, le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di G.L.M.M.L., definitivamente pronunciando, così provvede:

-accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento di figlio effettuato da R.M. nei confronti di T.E.M.L. (n. a F. il (...));

-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di nascita iscritto al n. 291, parte II, serie B3;

-condanna R.M. e G.L.M.M.L., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'erario (in quanto T.E.M.L. è ammesso al patrocinio a Spese dello Stato), delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 3.972,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del ctu;

-dichiara integralmente compensate le spese tra le altre parti.

Conclusione

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.